## SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA ——

N. 1466

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(VASSALLI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(FORMICA)

(V. Stampato Camera n. 2231)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 dicembre 1988

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle lettere stesse.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



L'AMBASCIATORE

& rusalemne, 7 gennaio 1987

Eccellenza,

ho l'onora di far riferimento alle conversazioni in materia di sicurezza sociale tenutesi dal1'8 al 10 gennaio 1980 fra i rappresentanti dei due
Governi e di proporre che tra la Repubblica Italiana
e lo Stato d'Israele sia raggiunto un accordo del seguente tenore concernente la legislazione previousati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato.

territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dell'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla Legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato.

Qualora la durata del distacco si prolunghi oltre i trentasei mesi, la legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Le autorità competenti dei due Stati possono

Sua Eccellenza Shimon Peres Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Gerusalemme

prevedere di comune accordo un ulteriore prolungamento del periodo suddetto, qualora, prosa in considerazione la durata delle attività e tenendo conto della età dei lavoratori, l'applicazione della Legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge l'attività si dimostri meno conveniente per i lavoratori stessi.

Eccellenza, ho l'onore di proporre che, ove le predette intese siano accettabili al Governo dello Stato di Israele, la presente Nota in inglese ed italiano e la **S**ua corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico rappresentino un **A**ccordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.

I tre testi di questo Scambio di note in inglese, (anno ugualmente fede) italiano ed ebraico seno autorio e in caso di divergente interpretazione dei testi italiano ed ebraico, quello ingglese prevarrà.

Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a V.E. l'espressione della mia più alta considerazione.

> Giovanni Dominedò ' Ambasciatore d'Italia in Israele



L'AMBASCIATORE

Jerusatom, January 7th, 1987

Excellency,

I have the honour to refer to the talks in the field of social security held from the 8th to the 10th of January 1986 between representatives of our Governments and to propose that between the Italian Republic and the State of Israel an agreement in the following terms be concluded concerning the Legislation of social security applicable to workers, temporarily detached, from an undertaking having its seat in one State and are working in the territory of the other State.

Workers, residing in the territory of one State and who are employed in the territory of the other State by the undertaking by which they are normally employed in the territory of the former State to perform work on behalf of the aforesaid undertaking, shall continue to be subject to the Legislation of the former State for a period of thirty-six months after their posting as if they were still employed in the territory of this State.

If the length of their posting lasts more than thirty-six months, the Legislation of the former State shall remain applicable for a further period of twelve months.

His Excellency Mr.Shimon Peres Vice Premier and Minister of Foreign Affairs Jerusalem

The competent authorities of the two States may by agreement provide for a further extension of the abovementioned period, if, considering the duration of the period of work and having in mind the age of the workers, the application of the Legislation of the State in whose territory the work is performed will prove to be less favourable to those workers.

Excellency, I have the honour to propose that, if these understandings are acceptable to the Government of the State of Israel, the present note in English and Italian and your concurring reply note in English and Hebrew shall constitute an agreement between our Governments which shall enter into force at the moment that the two contracting parties notify each other in writing of the completion of the procedures required by their national laws and will cease to have effect thirty days after the receipt of the notification of the intention to terminate it by the other party.

The three texts of this exchange of notes in English, Italian and Hebrew shall be considered authentic and in case of divergent interpretation of the Italian and Hebrew texts, the English text shall prevail.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

> Giovanni Dominedò Ambassador of Italy to Israel

AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה ושר החנץ

ירושלים, 7 בינואר 1937 ו' בטבח החשמ"ז

749

הוד מעלתד,

אני מחכבד להחיחס לאגרתך מה-7 בינואר 1967 המציעה כי ייכרת הסכם בין שתי מדינותינו לענין תחולת דיני הביטוח הסוציאלי לגבי עובדים ששוגרו באורה ארעי ממפעל שמקום מושבו במדינה אחת והעובדים בשטח ארצה טל המדינה האחרת כדלהלן:

"הוד מעלתד,

אני מתכבד להסחמך על השיחות בחחרם הביטרה הסרציאלי, שנחקיימו מן ה-8 עד ה-10 בינואר 1986, בין נציגי ממשלותינו, ולהציע כי ייכרה הסכם בין הרפובליקה האיטלקית ובין מדינת ישראל בתנאים שדלהלן לענין מחולת דיני הביטרה הסוציאלי לגבי עובדים ששוגרו באורה ארעי ממפעל שמקום מושבו במדינה אחת והערבדים בששת ארצה של המדינה האחרת.

עובדים אשר הנם תושבים בשטח ארצה של מדינה אחת והמועסקים בשטח ארצה של המדינה האחרת על-ידי מפעל שבו הם מועסקים כרגיל בשטח ארצה של המדינה הראשונה כדי לבצע עבודה מטעם המפעל האמור לעיל, ימשיכו להיות כפופים לתחיקתה של המדינה הראטונה במשך תקופה של שלושים וששה חודשים לאחר הצבתם כאילו היו עדיין מועסקים בשטחה של מדינה זו.

נמשכה תקופת הצבתם למעלה משלושים וששה חודשים, תישאר בתוקף תחיקתה של המדינה הראשונה ותחולתה לתקופה נוספת של שנים עשר חודשים.

הרשויות המוסמכות של שתי המדינות רשאיות בהסכמה לקבוע הארכה נוספת של התקופה האמורה לעיל אם, בשים לב למשך תקופת העבודה ובהמחשב בגיל העובדים החלתה של תתיקת המדינה שבה מבוצעת העבודה תחשב כפחות נומה לעובדים.

לכבוד

מר ג'יובני דומינדו

שגריר איטליה בישראל

, VICE PREMIER
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה ושר החוע

הוד מעלחך, אני מהכבד להציע כי אם הסכמות אלו מקובלות על ממשלח מדינת ישראל, אגרת זו באנגלית ובאיטלקית ואגרת חשובחך המסכימה לכך באנגלית ובעברית יהוו הטכט בין ממשלותינו שיכנס לתוקף בשעה ששני הצדדים המתקשרים יודיעו זה לזה בכתב על השלמת ההליכים הנדרשים על-פי דיניהם הלאומיים, ויחדל להיות בר-פועל שלושיט יום לאחר קבלת ההודעה על הכוונה להביאו לידי גמר על-ידי הצד המתקשר האחר.

לשלושח הנוסחים של חילופי האגרות באנגלית, איטלקיח ועברית, דין מקור, ובמקרה של הבדלי פרשנות בין הנוסח האיטלקי והעברי יכריע הנוסח האנגלי.

אני מנצל הזדמנות זו כדי להביע להוד מעלחך את ריגשי הוקרתי הנעלים ביותר.

ג'יובני דומינדו שגריר איטליה בישראל"

בחשובה לכך, יש לי הכבוד להודיע להוד מעלתך שהצעתך דלעיל מקובלת על ממשלת מדינה ישראל ואי לכך מוסכם בזה שאגרת הוד מעלתך באנגלית ובאיטלקית ואגרת חשובה זו המסכימה לכך באנגלית ובעברית בנושא יהווה הסכם בין שתי ממשלוחינו אשר יכנס לתוקף בשעה ששני הצדדים המתקשרים יודיעו זה לזה בכתב על השלמת ההליכים הנדרשים על פי דיניהם הלאומיים, ויחדל להיות בר-פועל שלושים יום לאחר קבלת ההודעה על הכוונה להביאו לידי גמר על ידי הצד המתקשר האחר.

קבל-נא, הוד מעלתך, את רחשי הוקרתי הנעלים.

VICE PREMIER
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה ושר החוץ

Jerusalem, 7 January 1987

Excellency,

I have the honour to refer to your Note of 7 January 1987 proposing that an Agreement be concluded between our two countries concerning legislation on social security applicable to workers who are temporarily detached from an undertaking having its seat in one State and are working in the territory of the other State as follows:

"Excellency,

I have the honour to refer to the talks in the field of social security held from the 8th to the 10th of January 1986 between representatives of our Governments and to propose that between the Italian Republic and the State of Israel an agreement in the following terms be concluded concerning the legislation of social security applicable to workers temporarily detached from an undertaking having its seat in one State and are working in the territory of the other State.

Workers, residing in the territory of one State and who are employed in the territory of the other State by the undertaking by which they are normally employed in the territory of the former State to perform work on behalf of the aforesaid undertaking, shall continue to be subject to the legislation of the former State for a period of thirty-six months after their posting as if they were still employed in the territory of this State.

If the length of their posting lasts more than thirty-six months, the legislation of the former State shall remain applicable for a further period of twelve months.

His Excellency Ar. Giovani Dominedo Ambassador of Italy in Israel

VICE PREMIER

AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

#### ממלא מקום ראש הממשלה ושר החוץ

The competent authorities of the two States may by agreement provide for a further extension of the abovementioned period, if, considering the duration of the period of work and naving in mind the age of the workers, the application of the legislation of the State in whose territory the work is performed will prove to be less favourable to those workers.

Excellency, I have the honour to propose that, if these understandings are acceptable to the Government of the State of Israel, the present Note in English and Italian and Your concurring reply Note in English and Mebrew shall constitute an Agreement between our Governments which shall enter into force at the moment that the two contracting parties notify each other in writing of the completion of the procedures required by their national laws and will cease to have effect thirty days after the receipt of the notification of the intention to terminate it by the other party.

The three texts of this exchange of Notes in English, Italian and Hebrew shall be considered authentic and in the case of divergent interpretation of the Italian and Hebrew texts, the English text shall prevail.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Giovanni Dominedo Ambassador of Italy to Israel"

In reply, I have the honour to inform Your Excellency that the forgoing proposal is acceptable to the Government of the State of Israel, and it is therefore agreed that Your Excellency's Note in English and Italian and this concurring Note of reply in English and Hebrew in this regard, shall constitute an Agreement between our two Governments which shall enter into force at the moment that the two contracting parties notify each other in writing of the completion of the procedures required by their national laws and will cease to have effect thirty days after the receipt of the notification of the intention to terminate it by the other party.

. VICE PREMIER AND MINISTER OF FORTIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה ניצר החוע

Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Shimon Peres

PER SOPIA SREET

#### TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri

Gerusalemme, 7 gennaio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua Nota del 7 gennaio 1987 che propone che un Accordo sia raggiunto tra i nostri due Paesi concernente la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporaneamente distac cati da un'impresa avente Sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, del seguente tenore:

#### "Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento alle conversazioni in materia di sicurezza sociale tenutasi dall'8 al 10 gennaio 1986 fra i rappresentanti dei due Governi e di proporre che tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele sia raggiunto un accordo del seguente tenore concernente la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato.

I lavoratori che hanno la loro residenza sul territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla Legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato.

Qualora la durata del distacco si prolunghi oltre i trentasei mesi, la Legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulterio re periodo di dodici mesi.

Le autorità competenti dei due Stati possono prevedere di comune accordo un ulteriore prolungamento del periodo suddetto, qualora, presa in considerazione la durata delle attività e tenendo conto della età dei lavoratori, l'applicazione della legisalzione dello Stato nel cui terri torio si svolge l'attività si dimostri meno conveniente per i lavoratori stessi.

Sua Eccellenza Sig. Giovanni Dominedo Ambasciatore d'Italia in Israele

Eccellenza, ho l'onore di proporre che, ove le predette inte se siano accettabili al Governo dello Stato di Israele, la presente Nota in inglese ed italiano e la sua corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico rappresentino un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore al momentò in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedere previste dai rispettivi ordinamenti e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.

I tre testi di questo scambio di note in inglese, italiano ed ebraico sono autentici e in caso di divergente interpretazione dei testi italiano ed ebraico, quello inglese prevarrà.

Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a V.E. l'espres sione della mia più alta considerazione.

# Giovanni Dominedò Ambasciatore d'Italia in Israele"

In risposta, ho l'onore di informare V.E. che la proposta di cui sopra è accettabile al Governo dello Stato d'Israele, e pertanto si con corda che la Nota di V.E. in inglese ed italiano e questa corrispondente No ta di risposta in inglese ed ebraico, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.

Voglia gradire, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Shimon Peres